

Tremonti ter aperta al cumulo

Fa eccezione il bonus per gli interventi di riqualificazione energetica

Dario Deotto
Giovanni Valcarenghi

La detassazione Tremonti ter risulta generalmente cumulabile con altre agevolazioni, a meno che queste ultime non prevedano specifici divieti al riguardo. È questo un passaggio significativo della circolare 44/E del 27 ottobre scorso dell'agenzia delle Entrate. Vialibera, dunque, all'eventuale cumulo, posto che l'articolo 5 del decreto legge 78/2009 nulla prevede di specifico al riguardo; è tuttavia necessario verificare se la possibile coesistenza sia tollerata dalla specifica norma istitutiva dell'altra agevolazione. Al riguardo, le Entrate propongono tre specifici esempi, di cui i primi due consentono il cumulo, mentre il terzo non lo ammette.

Aree svantaggiate

Il primo caso riguarda l'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296/2006 che prevede la concessione di un credito di imposta per l'acquisto, anche tramite contratto di leasing, di macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale (voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del Codice civile), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate in specifiche aree territoriali svantaggiate. La norma stabilisce solamente che il credito d'imposta non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Ricerca e sviluppo

Il secondo esempio fatto dalle Entrate riguarda il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284 della stessa legge 296/2006. La norma prevede che, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia (la misura del 10% è elevata al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricer-

ca). In questi primi due casi, pertanto, in presenza dei requisiti di legge, il contribuente potrà fruire sia della detassazione sia dell'eventuale beneficio del credito d'imposta.

Riqualificazione energetica


Il terzo esempio, viceversa, ipotizza una situazione di impossibilità di doppia agevolazione, in relazione alle spese di riqualificazione energetica prevista dall'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 296/2006. L'ostacolo si rinviene nell'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, il quale detta le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. In particolare, il regolamento prevede che le detrazioni stesse non siano cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni nazionali per i medesimi interventi. Qui la preclusione è assolutamente ampia e generalizzata, così il contribuente dovrà decidere se sfruttare della detassazione Tremonti-ter oppure della detrazione del 55%, tenendo conto che, nel primo caso, potrà ottenere una immediata diminuzione dell'imponibile delle imposte dirette (o una perdita riportabile) pari al 50% del costo dell'investimento, mentre, nella seconda ipotesi, potrà evidenziare una diminuzione dell'imposta pari al 55% da suddividersi in 5 rate annuali di pari importo. Va rilevato che, poiché l'agevolazione per la riqualificazione energetica pone dei tetti massimi di rilevanza, potrebbe essere ammissibile, in presenza di interventi scindibili, limitare la richiesta a quote sotto soglia e dirottare la parte eccedente dell'investimento sulla Tremonti ter, sempreché la parte eccedente risulti rappresentata da un bene individuabile e rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco.

Il divieto espresso

Più in generale, si può affermare che non è la detassazione Tremonti-ter che pone dei divieti di cumulo, ma occorre verificare se altre norme che concedono dei benefici, anche a livello regionale, pongono il divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali, come la stessa detassazione per nuovi macchinari e apparecchiature.

La mappa

Le ipotesi di cumulabilità della Tremonti Ter con oltre agevolazioni



I punti principali

La cumulabilità

La possibilità di cumulare Tremonti ter e altre agevolazioni passa attraverso l'esame della disciplina delle misure che si vogliono "mixare". L'esperienza insegna che questa detassazione non costituisce «aiuto di Stato», né rientra nel «de minimis», per cui, fermo restando il limite del costo sostenuto, la compatibilità va misurata su eventuali divieti disposti altrove

La capitalizzazione

La detassazione Tremonti ter è cumulabile anche con l'agevolazione per la capitalizzazione delle società. Questo incentivo è limitato ai soci persone fisiche e spetta per importi non superiori a 500 mila euro. Ogni 100 euro di maggior capitale, l'impresa calcola un'ipotetica redditività (del 3%) e per questo ammontare il reddito è escluso, per cinque anni, da imposizione. La ricapitalizzazione deve avvenire entro il 5 febbraio